



1179.18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE	Presidente
MAGDA CRISTIANO	Consigliere - Rel.
FRANCESCO A. GENOVESE	Consigliere
MASSIMO FERRO	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere

Art. 101 u. comma  
l.fall.

Ud. 25/10/2017 CC  
Cron. 479  
R.G.N. 25393/2015

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25393/2015 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli 20, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Grande ed Elena Lauritano dell'avvocatura regionale, per procura a margine del ricorso.

**-ricorrente -**

contro

FALLIMENTO di PALLADINO ANTONIO, in persona del curatore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo 92, presso lo studio dell'avvocato Leopoldo Fiorentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ricciardi, per procura in calce al controricorso;

**-controricorrente -**

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO n. 2702/015, depositato l'11/9/2015;  
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 25/10/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;  
udito il Sostituto Procuratore Generale dr. Che ha concluso per  
udit

714  
2017

## **FATTI DI CAUSA:**

Il Tribunale di Salerno, con decreto dell'11.9.2015, ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento di Antonio Palladino proposta dalla Regione Campania, affermando, conformemente a quanto ritenuto dal giudice delegato, l'inammissibilità, ex art. 101, u. comma I.fall, della domanda di insinuazione, presentata dall'ente il 23.10.2013, allorché il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, asseritamente decorrente dal 12.4.011, era già scaduto.

La Regione Campania ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1)** Le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso, svolte in via preliminare dal Fallimento, devono essere respinte.

Il deposito del ricorso deve reputarsi avvenuto il 30.10.2015, data in cui la Regione ha provveduto alla sua spedizione a mezzo posta alla cancelleria di questa Corte (Cass. nn. 684/016, 5071/010), e dunque entro il termine di venti giorni dal 14.10.2015, data in cui l'atto è stato notificato al curatore.

Il ricorso contiene poi la chiara esposizione dei fatti rilevanti ai fini della soluzione della questione prospettata, di natura squisitamente processuale.

**2)** I primi tre motivi del ricorso investono la statuizione di inammissibilità della domanda sotto tre diversi profili.

**2.1)** Con il primo, che denuncia violazione degli artt. 98, 99 e 101 l. Fall., la ricorrente lamenta che il tribunale abbia fondato la decisione su un fatto nuovo, rilevato d'ufficio, atteso che il giudice delegato aveva dichiarato la domanda inammissibile in quanto presentata dopo oltre un anno sia dall'emissione del provvedimento in autotutela (di revoca del finanziamento erogato all'imprenditore poi fallito) sul quale era fondata, sia dalla prima udienza di verifica, tenutasi il 12.4.011.

**2.2)** Col secondo, che denuncia violazione degli artt. 72, 98, 99 e 101 l. fall., la Regione contesta che alla data di presentazione della domanda il termine di cui all'art. 101 u. comma I. fall. fosse scaduto. Osserva a tale riguardo che la comunicazione inviata dal curatore precisava che il 20.3.2013 si sarebbe tenuta un'unica udienza, per la verifica sia delle domande tardive sia di quelle tempestive non esaminate in precedenza, e che dunque, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la sua domanda, depositata prima dell'emanazione del decreto di esecutività dello stato passivo, era pienamente ammissibile.

**2.3)** Con il terzo la ricorrente deduce che, in ogni caso, essa non era tenuta al rispetto del termine di cui all'art. 101 u.co. l. fall, in quanto il credito insinuato era sorto in data successiva al Fallimento e non aveva natura concorsuale.

**3)** Il secondo motivo, che ha carattere assorbente, è fondato.

Secondo quanto previsto dall'art. 96, 4° co., l.fall. il giudice delegato può formare lo stato passivo, e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria, solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente. Va pertanto escluso che nel caso in cui - in ragione del numero o della complessità di tali domande - il procedimento di verifica si

protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività: questi, ove erroneamente emessi, devono ritenersi *tamquam non essent* e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101, 1. co. l. fall. e del decorso dell'anno oltre il quale, ai sensi dell'u. co. della norma, tali domande non sono più ammissibili, salvo che il creditore non provi che il ritardo non gli è imputabile.

Nella specie, come emerge pianamente sia dalla lettura del provvedimento impugnato, sia dalle difese svolte dal Fallimento controricorrente, l'esame delle domande tempestive non solo non si era esaurito il 12.4.011 (data in cui il giudice delegato aveva impropriamente dichiarato l'esecutività dello stato passivo limitatamente alle domande sulle quali aveva deciso in quell'udienza), ma era ancora in corso il 23.10.012, data di presentazione della domanda della Regione: il tribunale ne ha pertanto erroneamente dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 101 u. co. l. fall., nonostante il termine previsto dalla norma non fosse neppure iniziato a decorrere.

All'accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Resta assorbito anche il quarto motivo del ricorso, con il quale la Regione deduce la fondatezza della propria domanda, atteso che l'esame nel merito dell'opposizione spetterà al giudice del rinvio, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 25 ottobre 2017.

Il cons. est.

Il Presidente

